

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

Torino, 13/12/2023
Determina. n°: 165

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente supporto evento ad Alba per la valorizzazione dello Sport in Piemonte, con procedura sotto soglia, come da D.Lgs. n. 36/2023.

Progetto: 217 - PIEMONTE SPORT COMMISSION

C.I.G.: Z493DBE91E

C.U.P.: J14J23000430002

IL DIRETTORE GENERALE

- premesso che Visit Piemonte Srl (nel seguito anche la “società”) è una società *in house providing* della Regione Piemonte e di Unioncamere, che opera in regime di “organismo di diritto pubblico”, perciò soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);
- Premesso che la Regione Piemonte con DGR n. 27-6708 del 04/04/2023 ha autorizzato il “Piano di attività e budget 2023, che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Visit Piemonte Srl, in data 17/04/2023 è stato autorizzato in sede assembleare;
- Premesso che la Direzione COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte, con Determina n. 165 del 13/06/2023 ha assegnato a Visit Piemonte la somma di € 240000 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) per la realizzazione delle attività per l'anno 2023 e previa delibera progettuale del Consiglio di Amministrazione e in continuità del piano operativo;
- i rapporti tra Visit Piemonte Srl e Regione Piemonte sono disciplinati da specifico contratto/Accordo Quadro;
- considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del seguente servizio di supporto in occasione di un evento ad Alba per la valorizzazione dello Sport in Piemonte e che è necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;
- considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;
- dato atto che l’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia, in ambito di servizi e forniture, di valore inferiore a € 140.000,00, dispone che per appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto *«dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti*

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

- dato atto che l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*» e che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre «*individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;
- tenuto conto delle previsioni di cui alle «Istruzioni Operative per l'affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria» della Società, approvate con Delibera del CdA del 20/06/2023;
- dato atto che è stata acquisita la proposta del seguente operatore economico ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA;
- ritenuto di affidare l'appalto all'operatore ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. 36/2023;
- dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio il servizio non lo prevede. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.
- dato atto che:
 - le clausole negoziali essenziali verranno richiamate nell'ordine di acquisto e/o nella procedura negoziale;
 - il contraente viene selezionato, mediante una valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del servizio offerto, avuto riguardo alle seguenti voci:
- accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;

Visti:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di obblighi di trasparenza.

DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 4100,00 (IVA esclusa) a favore della ditta ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 5002,00, IVA del 22% compresa;
- 3) di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00;
- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice Etico, il MOG 231 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs 36/2023.

IL RUP

Il Direttore Generale